



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 127 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Modifica ed integrazione del programma del fabbisogno del personale 2018/2020

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **17** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **15:45** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Rao Natale	Sindaco – Presidente	X	
02)	Roma Roberto	Assessore	X	
03)	Rasconà Valentina	Assessore		X
04)	Bonura Giuseppe	Assessore	X	

Assente: Rasconà Valentina.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Rao Natale

L'Assessore Anziano

F.to Roma Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione del programma del fabbisogno del personale 2018/2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07/02/2018 si è proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed il relativo piano delle assunzioni;
- con la deliberazione n. 125 del 13/09/2018 la Giunta Comunale ha emanato le direttive preordinate alla copertura a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del posto vacante di Dirigente Tecnico;

Considerato che l'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07/02/2018 ha previsto la possibilità di apportare, già nel corso del 2018, *“le necessarie modifiche alla programmazione del fabbisogno di personale, qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili”*;

Atteso, con specifico riferimento al percorso di stabilizzazione, che:

- al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con l'art. 3 della Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS del 31/12/2016, e con l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 sono stati emanati appositi interventi normativi per procedere, ove ritenuto possibile, ad invarianza di spesa alla stabilizzazione a tempo indeterminato fuori dai limiti delle facoltà assunzionali del personale precario in forza c/o le PP.AA.;
- in particolare, con l'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016 n. 27 è stato stabilito che *“nei limiti del proprio fabbisogno e della disponibilità in organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali e le nonne di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i. in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016;*
- nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., nonché qualora detto utilizzo avvenga *“nell'ambito delle risorse*

disponibili a legislazione vigente”;

- quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana, che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;
- in base a quanto risulta dalle schede allegate alle periodiche Circolari Assessoriali inviate alla Regione Siciliana per la rendicontazione dei contributi sullo squilibrio finanziario erogati all'Ente sulla base delle previgenti disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014, nonché di quelle successive di cui alla recente Circolare prot. 6615 del 19.04.2017 All. B e C, risulta che la spesa media sostenuta nel triennio 2013 - 2015 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Ali risulta una media complessiva pari ad € 382.335,47, e che, quindi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato da questo Ente;

Visto:

- l'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8 del 08 maggio 2018 che testualmente recita: *“Ferme restandole norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10 lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti, locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi”;*
- l'art. 26, comma 7, della L.R. n. 8 del 08 maggio 2018 che testualmente recita: ***“Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti”;***
- l'art. 26, comma 8, della L.R. n. 8 del 08 maggio 2018 che testualmente recita: ***“La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera b) comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del Dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)”;***

Dato altresì atto che:

- la legge di stabilità regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, al primo comma stabilisce, in armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: *“22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*;
- in questo Comune è vigente una graduatoria derivante dalla procedura di stabilizzazione disciplina di cui alla l.r. 24/2010, nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere nei ruoli, riservata ai lavoratori inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014. Tali contratti nelle more del completamento delle relative procedure, sono stati prorogati con scadenza al 31/12/2018 ai sensi della L.R. 27/2016;
- pertanto, è possibile programmare assunzioni nei limiti delle cessazioni intervenute negli anni 2007-2015 in quanto la disposizione secondo cui i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015, dovevano essere utilizzati, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane, è stata superata dal citato disposto di cui al comma 1 dell'art. 26 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

Precisato che:

- con specifico riguardo ai limiti alla spesa di personale ed alle assunzioni a tempo indeterminato, posti dal comma 562 della legge finanziaria 2007 per gli enti non soggetti al patto di stabilità, la Corte dei Conti, a sezioni riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11/11/2010, ha stabilito “che è possibile in tendere l'espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno “come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento” Le Sezioni riunite hanno, pertanto, affermato che il significato da attribuire all'espressione “nel precedente anno” contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione.

➤ il suddetto orientamento è confermato anche dalla Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione n. 68/2015 e dalla Corte dei Conti Sardegna con la deliberazione n.66/2015 che, con riferimento ai limiti assunzionali dell'anno 2015 hanno stabilito l'illustrata interpretazione estensiva e sistematica della norma di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che consente agli enti non soggetti al patto di stabilità, di considerare ai fini dell'individuazione dei limiti per le nuove assunzioni anche cessazioni anteriori a quelle intervenute nell'esercizio precedente e non ancora coperte, purché dette cessazioni si siano verificate dal 2006 in poi, ovvero nell'arco temporale preso in considerazione dalla disposizione, che, in vigore, a far data dal 1° gennaio 2007, fa riferimento alle cessazioni intervenute nel precedente anno.

Dato atto che il rapporto dipendenti a tempo indeterminato popolazione che per i comuni sopra i 500 e inferiore a 1000 è pari a 1/106 e che pertanto si applica la riduzione del 25%;

Preso atto che negli anni 2007-2016, si sono avute n. 5 cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportate ad anno, per complessivi €. 44.708,15 come risulta dal seguente prospetto:

Anno 2016 n. 1 catC5 pensionamento € 33.496,26
Anno 2016 n. 1 cat. C5 pensionamento €. 33.482,81
Anno 2016 n. 1 cat. C5 pensionamento €. 33.477,28
Anno 2016 n. 1 cat. C5 pensionamento €. 33.271,93
Anno 2016 n. 1 cat. D6 pensionamento €. 45.104,31
Totale €. 178.832,59 decurtato del 25% pari 44.708,15

Rilevata, altresì, la necessità di coprire il posto vacante nell'area tecnica, posizione dirigenziale D1, e conseguentemente modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale prevedendo l'assunzione sottoelencata, secondo le indicazioni di seguito riportate con la specifica della modalità di assunzione relativamente all'anno 2018:

n. posti	Categoria	Profilo	Anno 2018	Modalità di assunzione per anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Dirigente	D1	1	Ex art. 110, comma 1, Dlgs. n. 267/2000 € 18.900,00 al lordo		

Considerato che il posto da dirigente verrà ricoperto con assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13.09.2018 e pertanto tale tipologia di assunzione non rientra tra le spese che gravano sul budget assunzionale disponibile;

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online
L'originale della presente delibera è depositato agli atti d'ufficio*

Dato atto che per potere programma re ed effettuare nuove assunzioni occorre che il Comune di Ali sia in linea con gli adempimenti previsti per procedere alle assunzioni di personale, in quanto:

- a) sussiste in dotazione organica il posto vacante di categoria D, istruttore direttivo tecnico, con il profilo di responsabile del Settore Area Tecnica;
- b) ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2018;
- c) ha adottato il Piano della Performance con la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23.12.2017 avente ad oggetto “*Regolamento per la valutazione della performance negli enti senza dirigenza*”
- d) ha effettuato, in termini negativi, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale con la deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2018;
- e) ha aggiornato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 7 febbraio 2018;
- f) non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario, come si evince dalla tabella di verifica dei relativi parametri allegata allo schema di rendiconto 2017;
- g) ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del DL 66/2014 con riferimento all’art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2013, n. 64);
- h) di avere approvato il bilancio 2018 ed il conto consuntivo 2017, nonché di aver trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all’approvazione dei documenti contabili (decreto-legge 24 giugno 2016);
- i) nell’anno 2017 l’incidenza della spesa del personale è superiore al 25,00%;

Considerato che, con riferimento all’anno 2017 l’Ente ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa per il personale rispetto all’anno 2008, così come previsto dall’art. 1, comma n. 562, della legge 296/2006. cd finanziaria 2007, come modificato dall’articolo 4 *ter* della legge n. 44/2012, riconfermato dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 762, per i Comuni che fino al 2015 non risultavano soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno; risulta rispettato, in materia di spesa di personale, il limite previsto dall’ articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006, essendo la spesa di personale sostenuta dall’Ente nel 2008 pari ad € 704.713,33 notevolmente superiore a quella risultante dai dati contabili riferiti all’ ultimo esercizio

concluso;

Dato atto che ai sensi dell' art. 16, del D.L. 113/2016, le spese per incarichi ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, sono escluse dal vincolo per il lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Rilevato che, infine, si pone la questione della durata dell' incarico e che quando il contratto dirigenziale a tempo determinato è stipulato con un ente locale, rileva tanto l' art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che *«la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 [gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente] e 4 [gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale] il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni, quanto l' art. 110, comma 3, del TUEL il quale dispone che «i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ...»*. Ciò detto, qualora si prediliga l' orientamento per la prevalenza della norma contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, si deve pervenire alla conclusione che, la durata dell' incarico dirigenziale negli enti locali non possa comunque essere inferiore a tre anni, né essere superiore al termine di cinque anni; se, al contrario, si ritiene che prevalga la disciplina contenuta nell' ordinamento degli enti locali si deve pervenire alla conclusione che il rapporto di lavoro cessi con la scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Dato atto che la Suprema Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ovvero di uniforme interpretazione della legge, ha aderito al primo orientamento e con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478 che poneva fine ad un contenzioso tra un dirigente amministrativo e un Comune, ha formulato il seguente principio di diritto: *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all' amministrazione si applica l' art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall' art. 14 sexies d.l. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l' art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica"*;

Ritenuto necessario, inserire nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 la copertura del posto di responsabile del servizio Area Tecnica facendo ricorso ad un incarico a contratto, part-time 18 ore settimanali, ai sensi dell' art. 110, comma 1, del D. Lgs.167/2000

Valutato che le incombenze del Settore Area Tecnica sono così gravose che l' Ente ha assoluta urgente necessità di procedere alla copertura del posto vacante in dotazione organica di un Istruttore Direttivo Tecnico cui affidare la Responsabilità del Servizio Area Tecnica affinché sia assicurata la piena funzionalità del Settore stesso e non sia arrecato pregiudizio alcuno al pubblico servizio, in relazione al compimento degli atti di gestione del settore di riferimento

Considerato che l' incarico a contratto di cui all' art. 110 del Tuel è considerato una speciale tipologia di contratto di lavoro, non riconducibile al lavoro a tempo determinato che nella pubblica amministrazione è disciplinato dal comma 2, dell' art. 36 del d. lgs. 165/2001 il quale ne consente la stipula solo per rispondere “ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali”, essendo invece consentito il ricorso all' incarico a contratto di cui all' art. 110, comma 1, del Tuel alla presenza di un posto vacante in dotazione organica e alla autorizzazione statutaria, nonché al rispetto dei presupposti procedurali affinché un ente locale proceda a nuove assunzioni di personale e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale, fatta eccezione per le norme che regolamentano la capacità assunzionale per contratti a tempo indeterminato;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **di integrare** la delibera di giunta municipale con la capacità assunzionale secondo la normativa al momento vigente, pari ad € **44.708,15**;
2. **di approvare la modifica** della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di seguito riportate suddivise per categoria, profilo e anno con la specifica della modalità di assunzione relativamente all'anno 2018:

n. posti	Categoria	Profilo	Anno 2018	Modalità di assunzione per anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Dirigente	D1	1	Ex art. 110, comma 1, Dlgs. n. 267/2000 € 18.900,00 al lordo		

3. **di dare atto** che le assunzioni previste rientrano nella quota disponibile di budget assunzionale;
4. **di informare** del presente provvedimento i soggetti sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 2, comma 18, lett. a), del D.L. n. 95/2012.
5. **di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on - line* del Comune di Ali.
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Modifica ed integrazione del programma del fabbisogno del personale 2018/2020.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Alì 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Alì, 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Satta Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. __dal_____ al _____ (Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **17 settembre 2018**.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 17 settembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
